



Repubblica Italiana Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 2 - Bilancio e Programmazione

Servizio 3 - Bilancio - Fondo Sanitario

e mail:

servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

servizio.fondosanitario.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. **5351/B.08.01**

Palermo, li **03.02.2015**

CIRCOLARE N.4

Oggetto: Legge regionale n. 3 del 13 febbraio 2013 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015 – Istruzioni operative
D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i. - Prime indicazioni sulle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

**AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI**

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI
EQUIPARATI**

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

**ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE SICILIANA**

**ALL' UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL
DEVELOPMENT SICILIA
Cassa Centrale Regione Sicilia**

LORO SEDI

Con la Legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 pubblicata nella G.U.R.S. n.3 del 16 gennaio 2015 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2015 fino al 30 aprile.

Nel prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 che introduceva l'applicabilità del Decreto Legislativo n.118/2011 senza

alcuna specificità, viene ridefinita l'applicabilità dello stesso secondo quanto previsto dall'articolo 11 della predetta L.R. n. 3/2015, nonché disciplinata l'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s. m. ed i. concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il recepimento delle disposizioni contenute nei Titoli I e III del citato D.Lgs.n n. 118/2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, avviene senza apportare differenziazioni significative rispetto all'intera disciplina valida per tutti gli altri soggetti interessati, ma consente di rendere più compatibili e funzionali le disposizioni del "decreto legislativo" con gli assetti organizzativi e con le vigenti norme regionali statutarie e di contabilità.

L'applicazione del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i. sarà oggetto anche di successive circolari necessarie per fornire ulteriori istruzioni in materia contabile, poiché numerose sono le modifiche che l'applicazione dello stesso comporterà per la Regione siciliana.

Ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell'articolo 11 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m. ed i. e del comma 12 dell'articolo 11 della medesima L.R. n.3/2015, nei primi quattro mesi dell'anno 2015 continua ad applicarsi la disciplina regionale dell'esercizio provvisorio prevista dall'articolo 6 della Legge regionale n. 47/1977 e s.m. ed i.

Pertanto, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per l'esercizio finanziario 2015 sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per importi non superiori ai quattro dodicesimi dello stanziamento per l'anno 2015 "secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato dalla Giunta, nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge", con eccezione per le spese fisse e obbligatorie, per le spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, per la gestione dei residui e per le spese indicate nel comma 6 dell'articolo 1 della L.R. n.3/2015.

Il limite dei quattro dodicesimi, laddove applicabile, dovrà essere calcolato dopo avere detratto gli eventuali importi derivanti da impegni assunti negli esercizi precedenti.

La quota degli stanziamenti disponibili da potere impegnare potrà essere determinata calcolando il limite dei dodicesimi all'intero periodo dell'esercizio provvisorio, senza alcun frazionamento mensile, stante che su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per l'esercizio 2015 è consentita l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo (art.6 della L.R. 47/1977).

Inoltre il comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. ed i. prevede che "*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione*" e che il comma 12 dell'art. 11 del medesimo Decreto Legislativo che dispone che "*Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.*"

Nella considerazione dell'autorizzazione alla gestione del bilancio solo per l'esercizio 2015, così come previsto dall'articolo 1, comma 1 della L.R. n.3/2015, nel periodo dell'esercizio provvisorio non possono essere assunti nuovi impegni con oneri a carico di esercizi successivi.

In ogni caso tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, **devono essere registrate nelle scritture contabili** quando l'obbligazione è

giuridicamente perfezionata.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 troverà piena applicazione il cosiddetto "*principio della competenza finanziaria potenziata*" per cui gli impegni potranno essere registrati con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ricompreso nel bilancio approvato, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, utilizzando le apposite funzionalità del Sistema informativo contabile, per le quali verranno impartite successivamente le relative istruzioni.

Per le iscrizioni delle economie dei fondi comunitari, nazionali e ordinari regionali con vincolo di destinazione nel corso dell'esercizio provvisorio si potrà procedere all'iscrizione delle quote dell'esercizio 2015.

Si richiama comunque l'attenzione a limitare nel corso dell'esercizio provvisorio la riproduzione delle economie alle somme effettivamente spendibili nell'immediato, nella considerazione che successivamente al riaccertamento straordinario dei residui il meccanismo di reiscrizione delle economie sarà regolato anche dalle nuove norme relative al funzionamento del Fondo Pluriennale Vincolato.

Si precisano, in questa sede, ulteriori aspetti che presentano una portata generale e si forniscono talune indicazioni operative necessarie per la gestione del bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio.

Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 11 della L.R. n. 3/2015, l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, l'adozione del piano dei conti integrato e l'adozione del bilancio consolidato verranno applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Il comma 7 del citato articolo 11 della L.R. n. 3/2015, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., dispone che, nell'esercizio finanziario 2015, continua ad applicarsi la normativa regionale relativa alle modalità e competenze in materia di variazioni di bilancio; pertanto le modalità operative, i soggetti competenti ed i pareri necessari continueranno ad essere quelli previsti dalle norme e circolari regionali.

Secondo quanto previsto dal comma 8, lettera b dello stesso articolo 11 della L.R. n. 3/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa. Appare opportuno precisare che l'utilizzo dei fondi di riserva per spese impreviste e consumi intermedi nonché l'utilizzo degli stanziamenti per apportare variazioni all'interno della medesima U.P.B., devono essere limitati ai 4/12 dei rispettivi stanziamenti.

La lettera c) del comma 8 del citato articolo 11 fa salve le disposizioni vigenti in materia di versamento di somme al cassiere mediante emissione da parte del Cassiere di quietanze di entrata (mod. 121 T), di utilizzo degli strumenti di pagamento (mandato, ordine di accredito, ruolo di spesa fissa, ordinativi del funzionario delegato) e di quanto previsto dall'art.21 della L.R. 7 marzo 1997, n.6 in materia di Tesoreria unica regionale, applicando le Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro (I.G.S.T.) analogamente a quanto avviene a livello statale.

In ordine alle spese correnti per le spese del personale si richiama il contenuto del punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m. ed i., ed in particolare le disposizioni che prevedono, anche in regime di esercizio provvisorio, per le spese dei trattamenti fissi e continuativi, l'imputazione dell'impegno con specifico provvedimento all'inizio dell'esercizio

